



Ufficio Prevenzione della Corruzione

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo

C.F. e P.I.V.A. 05841760829

Tel. 091 7033639

email: prevenzionecorruzione@asppalermo.org

email pec: prevenzionecorruzione.pec@asppa.it

Data 27/08/2019

A.S.P. - PALERMO U.O. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
28 AGO. 2019
Prot. n. <u>1265/URP</u>

REGIONE SICILIANA A.S.P. - PALERMO
27 AGO. 2019
DIREZIONE SANITARIA Prot. n. <u>ASR/32585/2019</u>

Prot. n. 110/Prev. Cor.

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

OGGETTO: Delibera n. 586 del 26 giugno 2019 - Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2019).

Per opportuna conoscenza si comunica che l'ANAC ha proceduto alla pubblicazione della Delibera in oggetto estremizzata, indicante gli obblighi di pubblicazione anche per il Settore Sanitario.

Con la suddetta delibera l'Autorità:

1. Revoca la sospensione della Delibera 241/2017 e fornisce precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e le modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1; 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.
2. Identifica i dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del co. 1 e comma 1-ter dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013.

Al riguardo il provvedimento della Autorità prevede testualmente: *Ai Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabili di Dipartimento e di Strutture Semplici e Complesse) fa riferimento l'art. 41 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale».*

Per la dirigenza il comma 3 rinvia all'art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza». Come precisato nella delibera n. 241/2017, il rinvio all'art. 15 è un probabile refuso dovuto a un difetto di coordinamento delle disposizioni.

Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all'art. 15 è stato ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall'art. 14. La stessa rubrica dell'art. 15 fa infatti riferimento unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella vecchia formulazione, e quindi a tipologie di incarichi del tutto diversi da quelli di cui all'art. 41 del medesimo decreto. D'altra parte, un'interpretazione letterale dell'art. 41 comma 3, comporterebbe ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall'art. 14.

Pertanto, una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate, del resto già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), ha indotto l'Autorità, nella delibera n. 241/2017, a ritenere che il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Responsabile di Dipartimento e di Strutture Semplici e Complesse siano tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14, mentre sono esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2.

La sentenza della Corte, che si rivolge a tutta la dirigenza pubblica, impone di ritornare sul punto. La Consulta, infatti, oltre a quanto fin qui riportato, ha anche evidenziato che con il D.Lgs. 97/2016 "la totalità della dirigenza amministrativa è stata sottratta al regime di pubblicità congegnato dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013 – che per essi prevedeva la pubblicazione dei soli compensi percepiti, comunque denominati – ed è stata attratta nell'orbita dei ben più pregnanti doveri di trasparenza originariamente riferiti ai soli titolari di incarichi di natura politica". Alla luce di questa chiara indicazione della Corte, proprio in virtù del cambio di passo sulla trasparenza dei dati dei dirigenti segnato dal d.lgs. 97/2016, anche la dirigenza sanitaria è certamente attratta nella disciplina dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.


Il criterio per individuare i dirigenti del SSN assoggettati alla disciplina dell'art. 14, tuttavia, va rivisto rispetto alle indicazioni date con la delibera n. 241/2017 alla luce del criterio introdotto dalla Corte della distinzione fra i diversi tipi di incarichi, apicali e non apicali.

I dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall'art. 41, comma 2 d.lgs. 33/2013, ossia il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Responsabile di Dipartimento e di Strutture Complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non ("dirigenti apicali"), sono interamente assoggettati all'art. 14, comm 1, ivi compresa la lettera f), come previsto dalla Delibera 241/2017 (par. 2.3 "Casi particolari – La Dirigenza Sanitaria"). Diversamente, i dirigenti di strutture semplici non sono assoggettati alla lett. f).

Rimangono totalmente esclusi dall'applicazione dell'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all'art. 41, comma 2.

Inoltre riguardo la pubblicazione dei dati pregressi l'ANAC, tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte e del fatto che il giudizio innanzi al TAR è circoscritto alle parti, ritiene che, a seguito della sentenza della Corte, le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini indicati nella presente delibera, anche per il periodo pregresso.

Sarà cura dello scrivente informare altresì il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della U.O. Comunicazione e Informazione, al fine di consentire allo stesso di curare gli adempimenti consequenziali e di procedere con immediatezza alla pubblicazione dei dati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC di che trattasi.


Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(Dr. Giuseppe Rinaldi)